

FACCIAMO CHIAREZZA

Al fine di rassicurare tutti i cacciatori in merito ai dubbi espressi da Federazione Siciliana della Caccia con il comunicato stampa recante la data del 9 luglio 2009, diramato il successivo giorno 12, dal titolo "Ultimissime per i ricorsi al TAR di Palermo", evidenziamo quanto segue:

- In data 13/07/2009, con largo anticipo rispetto ai tempi di legge, le associazioni Associazione Siciliana Caccia e Natura, Enalcaccia, Consiglio Siciliano della Caccia, CPA, ARCI Caccia, ANUU, ANCA, ANLC, FIDC hanno notificato alle Associazioni Ambientaliste l'atto di intervento "ad opponendum" redatto nel loro interesse dall'avv. Nunziello Anastasi del Foro di Messina.

- Le predette associazioni venatorie sono **tutte controinteressate** rispetto ai ricorsi proposti contro il calendario venatorio, al pari di Federazione Siciliana della Caccia; tuttavia, siccome le norme sul processo amministrativo impongono al ricorrente di notificare il proprio atto "ad almeno uno dei controinteressati", gli Ambientalisti hanno preferito notificare solo a FSDC e non anche alle altre associazioni.

- Gli altri controinteressati, per partecipare al giudizio e difendere anch'essi gli interessi dei cacciatori, possono intervenire, redigendo per l'appunto un atto che si chiama **intervento "ad opponendum"** (non ad adiuvandum), proprio perché si oppone alle richieste dei ricorrenti Ambientalisti.

- L'atto di intervento "ad opponendum" deve essere notificato ai ricorrenti, all'Amministrazione resistente (in questo caso alla Regione) ed agli eventuali controinteressati già individuati (in questo caso Federazione siciliana caccia); una volta notificato deve essere depositato nei venti giorni successivi.

- Di conseguenza, per partecipare alla discussione della sospensiva, avremmo potuto notificare il nostro atto di intervento anche giorno 16 e depositarlo lo stesso giorno 17; invece, proprio al fine di scoraggiare strumentali richieste di rinvio, abbiamo provveduto ieri, giorno 13, a notificare l'atto a tutte le parti del procedimento ed a depositare gli atti presso la 1° sezione del T.A.R. oggi stesso, giorno 14.

- Per effetto della notifica da noi ottenuta "**in giornata**", le Associazioni Ambientaliste sono **già da ieri a piena conoscenza** della nostra difesa.

- Ieri non ci risultava invece ancora costituita in giudizio la Federazione Siciliana della Caccia, la quale, come controinteressata raggiunta dalla notifica, non aveva neppure l'obbligo di notificare la propria memoria difensiva ai ricorrenti, che pertanto non conoscevano ancora la difesa di FSDC.

- Conseguentemente, se proprio le Associazioni Ambientaliste volessero chiedere un rinvio, non lo farebbero di certo a causa del nostro intervento “ad opponendum”, che conoscono già con anticipo rispetto alle difese delle altre parti del giudizio.

- Ci opporremo in ogni caso con fermezza a qualsiasi strumentale tentativo di prolungare l’incertezza sulla prossima stagione venatoria, auspicando che tutte le parti interessate al bene dei cacciatori collaborino costruttivamente senza rivendicare inesistenti posizioni di esclusiva o privilegio, senza presagire infausti epiloghi e senza tirarsi addosso una “iella” di cui non abbiamo francamente bisogno.

Sperando di avere fatto definitivamente chiarezza sulla complessa questione ed anche sul corretto utilizzo del termine “ad opponendum” incrociamo le dita e confidiamo, come tutti i veri cacciatori, nel buon esito del giudizio.

Con l’augurio di stappare una buona bottiglia per brindare ad una sicura vittoria, invio un sincero in bocca al lupo a tutte le associazioni venatorie, a tutti gli operatori del settore e tutti i cacciatori siciliani e non.

Il Presidente
dott. Francesco Lo Cascio

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM

nell'interesse dell'**A.S.C.N. – Associazione Siciliana Caccia e Natura**, cod. fisc. 97135680821, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore dott. Francesco Lo Cascio, dell'**U.N. Enalcaccia P.T., Delegazione Regionale per la Sicilia**, cod. fisc. 80097130589, in persona del legale rappresentante pro-tempore avv. Giuseppe Evola, del **Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport**, cod. fisc. 97170190827, in persona del legale rappresentante pro-tempore Michele Pizzuto, dell'**Associazione C.P.A. - Caccia, Pesca, Ambiente, Sede Regionale Sicilia**, cod. fisc. 97087640823, in persona del Presidente Regionale rag. Vincenzo Nizza, **ARCI Caccia - Comitato Federativo Siciliano**, Cod. Fisc. 97043010822, in persona del Presidente Regionale Prof. Francesco D'Elia, **ANUU – Comitato Regionale Sicilia**, Cod. Fisc. 93044800816, in persona del Presidente Regionale Geom. Sebastiano Campo, **A.N.C.A. – Associazione Nazionale Cacciatori**, Cod. Fisc. 97223240827, in persona del presidente regionale Vincenzo Salamone, **A.N.L.C. – Associazione Nazionale Libera Caccia**, Cod. Fisc. 93044240872, in persona del Presidente Regionale Salvatore Scalia, **Federazione Italiana Della Caccia**, consiglio regionale siciliano, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Ernesto Alfonso Del Campo, tutte rappresentate e difese, in virtù di procura stesa in calce al presente atto, dal sottoscritto procuratore e difensore avv. **Nunziello Anastasi** del Foro di Messina, elettivamente **domiciliate in Palermo alla via Giovanni Pacini n° 12**, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Evola,

NEL RICORSO 1214/09 R.G. PROMOSSO DA

Legambiente, Lega Anti Vivisezione, Ente Nazionale Protezione Animali, con gli avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice, **ricorrenti**;

CONTRO

Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore;

Assessorato per l'Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, **resistenti**;

NEI CONFRONTI

della **Federazione Siciliana Della Caccia**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, **controinteressata**.

PER IL PRETESO ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

1) del D.A. 15/4/2009 dell'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste, coi relativi allegati, avente ad oggetto il Calendario Venatorio 2009/2010, pubblicato in GURS n° 18 del 24/4/2009, nelle parti in cui

a) autorizza l'attività venatoria dal 3 settembre 2009 alle specie Coniglio Selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), Tortora (*Streptopelia turtur*), Merlo (*Turdus merula*) e Colombaccio (*Columba palumbus*);

b) autorizza la caccia alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'ISPRA già INFES;

c) autorizza la caccia alla beccaccia (*scolopax rusticola*) per tre mesi consecutivi, dal 1° novembre 2009 al 14/01/2010, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31/12/2009 contenuta nel parere dell'ISPRA;

d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 3 settembre 2009, in contrasto con i periodi di caccia e le limitazioni previsti dall'art. 18 comma 6 L. 157/1992;

e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a ZPS, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5, e 21, comma 2 della L. 157/1992;

f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a Valutazione di Incidenza nonché a Valutazione Ambientale Strategica;

2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione 253 del 18/5/2006 della Giunta di Governo e della deliberazione di Giunta Regionale 287 del 21/7/2006, senza preventiva Valutazione di Incidenza e Valutazione Ambientale Strategica;

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

VISTO E RITENUTO, impugnativamente, il ricorso indicato in epigrafe;

RITENUTO che tutti i motivi colà formulati sono inammissibili, e/o comunque inattendibili ed infondati, meritevoli pertanto di essere integralmente disattesi; le intervenienti associazioni venatorie, come sopra rappresentate, difese ed elettivamente domiciliate, costituendosi in giudizio col presente atto, espongono e deducono quanto segue

1) SULLA PRESUNTA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE_

Sebbene sia stata dal ricorrente posposta agli altri motivi di ricorso, tale questione va affrontata preliminarmente, non tanto in omaggio ad un naturale ordine logico-espositivo, **ma anche e soprattutto perché essa è sintomatica della reale valenza giuridica e del fondamento dell'iniziativa.**

Il gravame, nel suo complesso, apparirà da subito unicamente e pretestuosamente orientato a proporre – nell'ambito di un pervicace disegno che tralattivamente si ostina ad affermare l'invalidità dei pur diversi calendari venatori via via emanati dall'Amministrazione – fantasiosi stravolgimenti interpretativi sì da ingenerare improbabili dubbi normativi, in ordine ai quali non temiamo tuttavia il benché minimo tentennamento dell'Onorevole Tribunale.

È invero addirittura imbarazzante dovere notare come certi assunti si fondino su veri e propri travisamenti del senso della legge, spinti inopinatamente sino al punto di creare essi stessi “norme” che non hanno diritto di albergare nell'Ordinamento italiano.

Il ricorrente sostiene che gli artt. 18, 19 e 22 lettera a) della L.R. 33/1997 sarebbero costituzionalmente illegittimi in relazione all'art. 18, comma 6 L. 157/1992 (legge quadro sulla caccia).

Anche a voler prescindere dalla circostanza che **non v'è alcuna benché minima indicazione della norma costituzionale asseritamente violata** (per il che **la questione di costituzionalità** devesi considerare **inammissibile ai sensi dell'art. 23, lettera a, L. 87/1953**) e che l'asserito contrasto tra normativa statale e regionale non appare neppure astrattamente riconducibile all'ipotesi di conflitto di attribuzioni (in ordine al cui promovimento i ricorrenti non vanterebbero comunque alcuna legittimazione) **è sufficiente passare in breve rassegna le norme di diritto in questione per rendersi conto di quanto sia temeraria la censura.**

L'art. **18 L.R. 33/1997** disciplina la procedura di adozione del calendario venatorio, prevedendo in particolare al comma 5, per quanto *hic et nunc* specificamente rileva in relazione alle analoghe disposizioni della legge quadro, che **“il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì, mercoledì e giovedì”**.

L'art. **19** elenca le **specie cacciabili ed il relativo periodo di prelievo**, stabilendo, analogamente a quanto previsto dalla legge quadro, che i termini possono essere modificati previo parere dell'INFS,

purché contenuti nel periodo tra l'1 settembre ed il 31 gennaio.

L'art. 22, comma 5 lettera a) prevede che il cacciatore ha accesso all'**ambito territoriale di caccia** in cui ricade il comune di residenza e ad altri **tre ambiti della regione** secondo la cronologia di presentazione della domanda di ammissione, qualora in tali ambiti non sia stata raggiunta la massima densità venatoria.

Stabilisce altresì che l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, in sede di emanazione del calendario venatorio, può consentire ai cacciatori residenti nella regione l'effettuazione di un **numero di giornate di caccia variabile tra venti e trenta nell'arco della stagione (fermo restando il limite di tre giornate a settimana) alla sola selvaggina migratoria limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia.**

Passando ora all'esame delle disposizioni della legge quadro che si assumono contrastanti, **l'art. 18 comma 6 L. 157/1992** testualmente recita: *“fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'INFS e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre”*.

La norma va necessariamente posta in relazione all'art. 18, comma 5, L. 157/1992, laddove si prevede che *“il numero delle giornate di caccia non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso”*.

Il combinato disposto dei due commi dovrebbe inequivocabilmente significare, anche al lettore meno prudente ed accorto, che le Regioni possono consentire ai cacciatori, nel periodo dall'1/10 al 30/11, di andare a caccia anche tutti i giorni, per un numero di giornate superiore a tre, esclusi il martedì ed il venerdì, sentito l'INFS.

Che questo sia il significato della norma è confermato da una sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato *“non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, c 2 lett. c), l.r. Emilia Romagna 14/2002, censurato con riferimento all'art. 117 comma 2 lett. s) Cost., nella parte in cui prevede, dall'1/10 al 31/11, ulteriori due giornate settimanali per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, senza che tale concessione sia subordinata ad una valutazione necessariamente congrua del parere dell'INFS”* (Corte Cost., 332/2006).

In proposito, è appena il caso di osservare che **la Regione Sicilia non ha mai autorizzato il prelievo venatorio per un numero di giorni superiore a tre, neppure nel periodo compreso tra**

l'1/10 ed il 30/11, in cui avrebbe potuto!

Ed invece il ricorrente ne ha incredibilmente dedotto che “*i predetti limiti (tra il 1° ottobre ed il 30 novembre) vengono annualmente e sistematicamente violati dalla P.A. attraverso l'approvazione del Calendario Venatorio, il quale contiene l'ingiustificata previsione di apertura della caccia per le specie di selvaggina migratoria, il cui prelievo dovrebbe decorrere, secondo il dettato della legge quadro, dal 1° ottobre*”!!

Quale legame pertinenziale abbia ravvisato il ricorrente tra tale norma e l'anticipo del prelievo venatorio (regolato dal comma 2 dell'art. 18 L. 157/1992) resta francamente un mistero, ma per rendersi conto dell'enormità dell'errore ermeneutico è sufficiente osservare che la stessa legge quadro prevede l'apertura della caccia alla migratoria sin dalla terza domenica di settembre (e non dall'1 ottobre) con chiusura al 31 gennaio!!

2) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE E S.M.I. E DELL'ART. 19 BIS DELLA L. 157/1992 ANCHE SOTTO IL PROFILO DELL'ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE INESISTENTE_

La censura è clamorosamente infondata e pretestuosa: l'anticipazione del prelievo venatorio non costituisce caccia in deroga all'art. 9 della direttiva Uccelli.

Con evidente colpa grave, i ricorrenti tentano ancora una volta di ingenerare confusione tra norme assai diverse della L. 157/1992, assimilando l'anticipo del prelievo venatorio (previsto e disciplinato, quanto ai presupposti, dall'art. 18 della legge quadro) alle deroghe previste dall'art. 19 bis della medesima legge, in relazione alla direttiva CEE 79/409/CEE.

A scanso di improbabili ma pur sempre possibili equivoci è quindi opportuno un preliminare inquadramento normativo dell'anticipazione del prelievo venatorio.

L'art. 18, L. 157/1992 al comma 1 prevede i periodi di prelievo venatorio per ciascuna specie cacciabile, in una forbice compresa tra la terza domenica di settembre (*dies* indicativo, variabile anno per anno dal 15 al 21) ed il 31 gennaio.

Al comma 2 testualmente prevede che “*i termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'INFS (oggi ISPRA). I termini devono comunque essere contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1*”.

L'art. 19 bis, inserito dall'art. 1 L. 221/2002, in attuazione della citata direttiva Uccelli, impone

invece, a carico delle Regioni, una serie di prescrizioni qualora esse intendano esercitare le “deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE”.

Ebbene, l’art. 9 in parola, nel testo consolidato, testualmente recita: “*sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli artt. 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni...omissis*”.

Quanto al contenuto prescrittivo dei richiamati artt. 5-8, è agevole verificare come nessuno di essi si occupi tecnicamente di periodi venatori: l’art.5 impone agli Stati membri di adottare misure necessarie ad evitare che gli uccelli vengano abbattuti con qualsiasi metodo, la distruzione dei nidi, il disturbo durante il periodo di riproduzione, la detenzione di specie di cui è vietata la caccia; l’art.6 impone di vietare la vendita di uccelli, vivi o morti, fatta eccezione per quelli elencati nell’allegato III; l’art. 7 contiene una serie di raccomandazioni volte ad evitare che i volatili vengano cacciati nei periodi di riproduzioni, di dipendenza dei piccoli, o durante il ritorno ai luoghi di nidificazione; **inoltre prevede, per le specie dell’allegato II/2, una limitazione in funzione dello stato membro per cui tali specie sono menzionate (ovvero tali specie sono cacciabili solo in un determinato territorio)**; l’art. 8 vieta il ricorso ad alcuni metodi di cattura o di uccisione che possano portare all’estinzione di una specie (lacci, vischio, esche, uccelli vivi mutilati o accecati, registratori, apparecchi fulminanti, reti, trappole, fucili automatici o semiautomatici con caricatore a più di due colpi) e la caccia con i mezzi di trasporto (aerei, natanti, autoveicoli, ecc.).

Nessuna di tali norme comunitarie, a ben vedere, si occupa di disciplinare i periodi di caccia, tanto più che le legislazioni di molti degli stati membri adottano limiti temporali assai diversi rispetto all’Italia, con aperture ad agosto e chiusure a marzo.

Del tutto inconferente è quindi il richiamo all’art. 19 bis L. 157/1992, considerato peraltro che le specie selvatiche oggetto dell’anticipo del prelievo venatorio risultano tutte incluse negli allegati I e II/1 della direttiva uccelli CE 79/409 (ovviamente neppure applicabile al coniglio, che notoriamente non è un volatile!) e che per nessuna delle predette specie è consentita la caccia nei periodi di riproduzione o di ritorno nei luoghi di nidificazione!!

Infine, a rassicurare definitivamente sul puntuale rispetto della disciplina comunitaria, una clausola di salvaguardia apposta al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011 esclude dall’elenco delle specie cacciabili quelle di cui alle direttive Habitat ed Uccelli (allegati 1 e 2 del piano).

3) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 3 E 4 E DELL’ART. 18, COMMA 2 L. 157/1992,

DELL'ART. 19 L. REG. SIC. 33/1997, DELL'ART. 7 DIRETTIVA CE 74/409, DELLA L. 812/1978 E DELLA L. 503/1981, ANCHE SOTTO IL PROFILO DI ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE, ERRONEITÀ E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ E RAGIONEVOLEZZA_

Finalmente, col secondo motivo di ricorso, **il ricorrente prende atto che l'anticipo** della data di apertura della stagione venatoria **è previsto e disciplinato dall'art. 18 comma 2 L. 157/1992 e dall'analogo art. 19 L.R. 33/97**, di cui propone tuttavia un'**interpretazione assolutamente illogica e contraria al tenore letterale** della norma, oltre che alle finalità da essa sottese.

Verifichiamo dunque come l'impugnato calendario sia totalmente immune dai vizi logici e motivazionali ipotizzati dal ricorrente

a) Per quanto ovvio, pare **in primo luogo** opportuno evidenziare che **il parere dell'INFS (oggi ISPRA) è obbligatorio ma non vincolante**, sicché le Regioni possono motivatamente discostarsene.

Più precisamente, in applicazione dei **principi generali** che presiedono al rapporto tra provvedimento finale e contenuto del parere, **laddove l'avviso dell'organo tecnico concluda in modo sfavorevole alla proposta e l'amministrazione intenda comunque procedere nella sua scelta, le è imposto l'onere di farsi carico delle osservazioni** procedurali e di merito e di **esprimere le valutazioni** che l'hanno portata a disattendere il parere.

Venendo al caso di specie, è intanto opportuno premettere che **il c.d. "parere dell'ISPRA", a ben vedere, si compone di affermazioni meramente apodittiche**, prive di fondamento scientifico se si eccettua il **rinvio, per relationem**, al documento sui periodi sensibili e sulla fenologia di **riproduzione** redatto in lingua inglese dalla Commissione europea (**key concept**), accessibile dal sito internet <http://ec.europa.eu>.

Al fine di verificare la plausibilità delle conclusioni rassegnate dall'ISPRA ci siamo dati pena di tradurre il documento, verificando, a titolo esemplificativo, che, quanto al **Colombaccio (*columba palumbus*)**, **il key concept non riporta nidificazioni in Italia** nel periodo autunnale, allorché avviene la migrazione, mentre evidenzia che **le nidificazioni tardive** si riferiscono a **popolazioni residenti** associate ad **insediamenti umani (*human settlements*)**: in altri termini, **ai colombacci che colonizzano le città**, laddove notoriamente la caccia non è praticabile).

Per la **Tortora (*streptopelia turtur*)** **la fine del periodo di riproduzione (*end of reproduction period*)**, che coincide con la piena capacità di volo dei nuovi nati (***full flight of young birds***), viene

collocata in Italia alla **seconda decade di agosto**.

Per il **Merlo** (*turdus merula*) si da atto che nel sud Europa la popolazione è costituita per la gran parte da **stanziali** (*resident*) e che **la fine del periodo di riproduzione** (al solito determinata dalla piena capacità di volo) **coincide in Italia con la seconda decade di agosto**.

Quanto al **coniglio**, il *key concept* sull'avifauna non contiene, per ovvie ragioni, alcun riferimento.

Come si vede, **il parere in parola è per certi versi infondato, e per altri addirittura contraddittorio** rispetto ai presupposti scientifici cui rinvia.

È poi altresì evidente che **la Regione si è solo in minima parte discostata dalle raccomandazioni dell'ISPRA**, che, **per tutte le specie oggetto di anticipazione del prelievo** (ad eccezione della quaglia, la cui previsione non è però stata impugnata), ha espresso **valutazione favorevole auspicandone la limitazione a "4-5 mezza giornate senza l'impiego del cane"**.

Orbene, se si contano le **giornate venatorie dal 3 al 19 settembre** (lasso di tempo della "preapertura"), espunti i giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), e tenuto conto che il cacciatore può usufruire, per ogni settimana, di un solo giorno tra lunedì, mercoledì e giovedì, è agevole verificare che esse **si riducono ad un totale di otto** (giovedì 3, sabato e domenica 5 e 6, a scelta un giorno tra lunedì 7, mercoledì 9 e giovedì 10, sabato e domenica 12, 13, a scelta un giorno tra lunedì 14, mercoledì 16 e giovedì 17, e quindi sabato 19), e quindi **tre in più rispetto a quelle raccomandate dall'ISPRA**.

Quanto all'ausilio del cane, la caccia alle specie oggetto di prelievo anticipato, ad eccezione di quella al coniglio, non prevede l'uso del cane, invero utilizzato – quanto ai volatili – solo per la caccia ai "terricoli", e quindi alla quaglia (rispetto al cui prelievo anticipato il calendario – ripetesì – non è stato impugnato) ed alla beccaccia.

Quanto alla questione della "mezza giornata", è fatto notorio che **la caccia alla selvaggina migratoria si pratica quasi esclusivamente nelle prime ore del mattino**, essendo assai scarse le possibilità di incontro durante il restante arco della giornata anche a causa del protrarsi della calura estiva nel mese di settembre.

Peraltro, come correttamente sottolineato nel calendario venatorio impugnato, il controllo sul rispetto del limite della mezza giornata è difficilmente esercitabile dalle autorità di vigilanza.

Valga inoltre la risolutiva considerazione che, per ogni specie cacciabile, **il calendario prevede un numero massimo di abbattimenti, che per le specie oggetto di prelievo anticipato, viene solitamente raggiunto nelle prime ore di esercizio**.

Anche a prescindere dalle superiori considerazioni, v'è da evidenziare che **la motivazione** con cui la Regione si è discostata (peraltro solo parzialmente) dal parere “tecnico-scientifico” emesso dall'ISPRA è **tutt'altro che infondata** o, come inspiegabilmente lamentano i ricorrenti, basata su “*indimostrate, generiche ed inconducenti affermazioni degli apparati amministrativi interni dell'Assessorato Agricoltura e Foreste*”.

Quanto **alla tortora**, il calendario venatorio afferma che “*è specie i cui flussi migratori sono già rilevanti in Sicilia già a partire dalla fine di agosto. Inoltre, i dati scientifici in possesso (Lo Valvo M ed altri, 1993; Massa B. e La Mantia T., 2007) mostrano una condizione di stabilità e/o un leggero incremento della popolazione*”.

Per **il merlo**, il calendario evidenzia che “*i dati scientifici in possesso (Lo Valvo M ed altri, 1993; Massa B. e La Mantia T., 2007) mostrano un notevole miglioramento del suo status in Sicilia*”, laddove è ai più noto che **la densità di tale specie ha raggiunto livelli mai visti, tanto da spingere i volatili nelle città.**

Si noti che il lavoro scientifico del Prof. Tommaso La Mantia (Dipartimento di colture arboree, Università di Palermo) e del prof. B. Massa (Dipartimento di Entomologia, Acarologia, Zoologia, Università di Palermo), dal titolo “*Forestry, pasture, agriculture and fauna correlated to recent changes in Sicily*” si trova pubblicato sulla rivista telematica Forest@ della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, ed è **a tutti accessibile tramite l'omonimo sito Internet della rivista.**

Quanto **alla specie del coniglio selvatico**, è dato leggere chiaramente che “*l'Amministrazione ha avviato da qualche anno, con la consulenza scientifica del Dipartimento di Biologia Animale dell'Università di Palermo, il censimento del coniglio in aree campione e dai parziali risultati di densità ottenuti, relativi al periodo antecedente l'emanazione del calendario venatorio, risulterebbero valori nella norma se confrontati con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) che su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001)*”.

L'ISPRA, peraltro, ha chiaramente osservato che “*dati sperimentali direttamente raccolti da questo Istituto confermano che la specie in Sicilia termina precocemente la stagione riproduttiva in relazione all'inizio del periodo di siccità estiva*”, per cui “*si ritiene possibile prevedere un'anticipazione del prelievo nelle stesse giornate previste per la caccia agli uccelli migratori*”.

Per quanto non sia stata fatta oggetto di impugnazione, per completezza espositiva si evidenzia

che anche per la caccia alla **quaglia** “*si è ritenuto di potere anticipare di una settimana* (e quindi per un totale di tre giornate venatorie, n.d.s.) *l’apertura al prelievo venatorio in adempimento al piano regionale faunistico venatorio, in quanto anticipando di sole tre giornate il prelievo si inciderebbe soprattutto sulla popolazione nidificante in Sicilia che risulta ancora consistente (Atlante della biodiversità in Sicilia – vertebrati terrestri, ARPA, Sicilia, 2008, anch’esso consultabile tramite Internet)*”.

Altro che indimostrate, generiche ed inconducenti affermazioni degli apparati amministrativi interni: **nella redazione del calendario venatorio l’Assessorato si è avvalso, oltre che della consulenza scientifica dell’Università di Palermo e di pubblicazioni di insigni studiosi, anche dell’opera dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente.**

È poi a nostro modesto avviso dirimente la circostanza che, in ottemperanza all’art. 12 della L.R. 33/97, **il Calendario Venatorio viene approvato previa convocazione del Comitato Faunistico Venatorio**, di cui fanno tra gli altri parte, *ex lege*: **tre esperti universitari in materia di biologia e conservazione della fauna selvatica, tutela dell’ambiente e conservazione degli ecosistemi, economia e politica agraria**; un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta; un rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta.

La riunione del comitato è stata regolarmente indetta previo invio di una nota informativa sulla bozza di calendario, in cui **i risultati delle indagini scientifiche compiute con l’ausilio dell’ARPA**, a corredo dei dati acquisiti con le già citate pubblicazioni, **sono stati divulgati a tutti i componenti dell’organo.**

La riunione è stata però disertata dalla maggior parte delle Associazioni Ambientaliste, mentre **quelle presenti non hanno sollevato obiezioni degne di particolare rilievo.**

Anzi, è singolare la dichiarazione che, in occasione della seduta, ha espresso il rappresentante del WWF, che **pure ha impugnato il calendario: “non si oppone alla preapertura dell’attività venatoria così come riportato dall’ISPRA”.**

Concludendo, **l’obbligo motivazionale** imposto alla P.A. è stato assolto nel migliore dei modi dalla Regione, con **l’avvalimento di rigorosi studi scientifici ed il sistematico ricorso all’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente**, che costituisce l’omologo dell’ISPRA su scala regionale e più di questo vanta **specifiche competenze territoriali in tema di ambiente.**

L’onere di indicare i presupposti che hanno determinato l’adozione di un provvedimento amministrativo può ritenersi assolto tutte le volte in cui i destinatari dell’atto siano **in grado di**

ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante in relazione alle risultanze istruttorie acquisite.

E non è logicamente sostenibile che il calendario venatorio impugnato, adottato sulla scorta di un parere dell'ISPRA sostanzialmente favorevole all'anticipazione del prelievo e delle risultanze di studi scientifici accessibili al pubblico, possa ritenersi carente di istruttoria o di motivazione o, peggio, irragionevole.

È invece irragionevole il tentativo di sminuire la validità di pregiati lavori scientifici definendoli “dati bibliografici sullo status delle popolazioni interessate”, quando è a tutti evidente che lo striminzito parere dell'ISPRA non contiene neppure un riferimento a validi criteri empirici, limitandosi al semplice rinvio ad un documento redatto dalla Commissione Europea sui periodi sensibili di riproduzione, di cui non s'è neppure dato pena di riportare fedelmente le conclusioni.

b) Privo di pregio è l'assunto per cui i piani faunistico venatori di cui all'art. 18 L. 157/1992 sono altra cosa rispetto a quelli di cui all'art. 10 L. 157/1992.

Invero, il Piano Regionale approvato ai sensi dell'art. 15 L.R. 33/1997 contiene **anche le previsioni di preapertura per le specie di interesse venatorio in conformità al ricordato art. 18** (cfr. 46 e segg. PRFV).

Non assume poi alcuno specifico rilievo la circostanza che il predetto Piano sia stato approvato in via provvisoria.

La Regione Siciliana ha in verità condizionato l'approvazione definitiva all'esito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della vigente normativa, inserendo prudentemente in calce al provvedimento le ricordate clausole di salvaguardia.

Pertanto, **la legge finanziaria regionale n° 6/2009 del 14/05/2009, all'art. 59, comma 3, prevede che “non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1 (D.Lgs. 152/2006) i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell'articolo 6, commi 2, 3 e 3bis del decreto legislativo medesimo, che... siano stati adottati prima del 31 luglio 2007”.**

c) Pretestuosa è la censura che fa leva sulla presunta inosservanza dell'art. 19, comma 1 bis L.R. 33/97.

È invero evidente che **tutte le specie cacciabili per cui è stato previsto il prelievo anticipato sono, ad eccezione del coniglio selvatico, uccelli migratori.**

Rispetto ai flussi migratori, le situazioni ambientali, climatiche e meteorologiche non possono che incidere in maniera pressoché nulla, essendo notoriamente la Sicilia (in quanto isola) irradiata uniformemente dagli uccelli nel periodo di passo autunnale.

Sotto tale profilo, il territorio siciliano presenta quindi, nella sua interezza, caratteristiche identiche, né può assumere rilievo la circostanza che esso sia stato suddiviso in numerosi ambiti territoriali di caccia.

La “griglia geografica” che ne risulta, per quanto odiosa, giova unicamente a mantenere tendenzialmente uniforme la c.d. densità venatoria rispetto alla selvaggina stanziale, ossia il rapporto tra cacciatori residenti e superficie adibita all’attività della caccia alle specie stanziali. Peraltro, **non è neppure vero che il calendario venatorio autorizza la preapertura sull’intera Regione.**

Invero, ed **in via generale, l’art. 3 del C.V. vieta l’anticipo del prelievo venatorio in tutte le Z.P.S.;** per il coniglio selvatico sono previste **limitazioni nell’isola di Lampedusa**, mentre la caccia migratoria **nelle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo** è autorizzata per i non residenti **a partire dall’11/10/2009.**

4) SULLA PRETESA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18, COMMI 3 E 4 E DELL’ART. 1 COMMI 1 E 2 L. 157/1992 E DPCM 7/5/2003 ANCHE SOTTO IL PROFILO DI ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIMOTIVAZIONE – CACCIA ALLA LEPRE ITALICA_

La censura è totalmente destituita di fondamento.

Il DPCM 7/5/2003, su parere dell’INFS, **ha modificato l’art. 18 L. 157/1992** con la procedura colà prevista al 3° comma, introducendo, limitatamente alla regione Sicilia, la lepre italiana quale nuova specie cacciabile.

La Regione Sicilia, adeguandosi alla legge statale, ha anch’essa ovviamente incluso la lepre italiana tra le specie oggetto di prelievo, nei limiti temporali stabiliti dalla L. 157/1992.

La lepre, in Sicilia, è una specie cacciabile al pari delle altre previste dal ricordato art. 18 e non v’è quindi, sotto tale profilo, alcuna violazione della normativa statale di riferimento.

A ben vedere, **non risulta neppure violato l’art. 18, comma 4 L. 157/1992, poiché la Regione Sicilia, al pari della altre Regioni, non è assolutamente tenuta a prendere in considerazione le raccomandazioni dell’ISPRA nella redazione del calendario venatorio.**

Invero, il ruolo consultivo esercitato dall’ISPRA ai sensi del comma 4 del ricordato art. 18 è cosa assai diversa dal parere obbligatorio espresso ai sensi del comma 2.

La lettera della norma non può dare adito ad equivoci: *“le Regioni, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, pubblicano il calendario regionale...”*.

Non viene utilizzato – si badi bene – **il termine parere** (come avviene per il comma 2 dell’art. 18), **né è prevista la “previa acquisizione”**.

La Corte Costituzionale, con la ricordata sentenza n° 332/2006, ha chiarito che tale diversa locuzione (*sentito l’INFS*), utilizzata anche dal successivo comma 6 dell’art. 18, **“non configura come obbligatorio e vincolante per le regioni il parere dell’INFS, ma prevede una mera interlocuzione tra l’ente territoriale e l’INFS”**.

Non sussiste insomma, a giudizio della Consulta, l’obbligo di congrua motivazione rispetto ad un parere meramente interlocutorio, e l’unica condizione imposta dall’art. 18 cit. è “il rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3”..

Ciò, d’altra parte, risponde ad una logica tutt’altro che oscura.

Il legislatore italiano ha previsto, all’interno del ricordato art. 18, una ben precisa procedura per variare l’elenco delle specie cacciabili: *“Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Agricoltura e foreste, d’intesa col Ministero dell’Ambiente, sentito l’INFS, dispone variazioni dell’elenco delle specie cacciabili, in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio”*.

Ubi voluit, ibi dixit lex: non è sufficiente il parere interlocutorio dell’ISPRA ad eliminare una specie da quell’elenco, né, tantomeno, a ridurre il periodo di prelievo, essendo tale facoltà demandata esclusivamente al capo del Governo.

Le Regioni sono tenute a rispettare le previsioni dell’art. 18 comma 1 L. 157/1992 e, solo per il caso in cui intendano discostarsene, sono obbligate ad acquisire il parere dell’ISPRA, quello sì obbligatorio, preventivo ma non vincolante.

Peraltro, le preoccupazioni manifestate dall’Istituto sono assolutamente infondate, giacché **il Calendario Venatorio consente il prelievo della lepre per un periodo temporale assai breve, e per di più con un limite massimo di due capi annui.**

5) SULLA PRETESA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18, COMMI 3 E 4 E DELL’ART. 1 COMMI 1 E 2 L. 157/1992 E DPCM 7/5/2003 ANCHE SOTTO IL PROFILO DI ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – CACCIA ALLA BECCACCIA_ Valgano le medesime considerazioni sopra espresse.

“Sentito l’INFS” è locuzione assai diversa, anche nel significato e nell’intenzione del legislatore, da “previo parere dell’INFS”, come non ha mancato di chiarire la Corte Costituzionale con la ricordata sentenza 332/2006.

L’art. 18, comma 1 lettera b) L. 157/1992 prevede che la beccaccia può essere cacciata “dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio”, e quindi ben più di tre mesi consecutivi.

La Regione Sicilia – con un provvedimento immotivatamente restrittivo, che ci si augura non venga reiterato per le prossime stagioni – ha anticipato la chiusura al 14 gennaio.

Non v’è quindi alcuna violazione dell’art. 18, né di qualsiasi altra norma della legge 157/1992, né vi è alcuna “grave e significativa deroga”, quantomeno avuto riguardo alla prospettiva dei ricorrenti. Neppure in via di mera ipotesi è quindi ravvisabile un difetto di istruttoria, non essendo la Regione Sicilia tenuta a motivare la propria scelta nell’ambito di quanto stabilito dal legislatore nazionale, anche in presenza di un diverso avviso dell’ISPRA.

Se l’Istituto ritiene di potere formulare osservazioni rispetto ai periodi ed alle specie elencate nelle lettere da a) ad e), lo faccia promovendo la variazione dell’elenco con la procedura prevista dal 3° comma dell’art. 18.

Nel merito delle suddette osservazioni, occorre peraltro evidenziare che l’Istituto si è limitato a reiterare le immotivate preoccupazioni già espresse per la passata stagione, senza addurre a sostegno alcuna motivazione scientifica.

Anzi, **l’unico documento preso in considerazione dall’ISPRA – ovvero il ricordato documento *key concept* sui periodi sensibili di riproduzione elaborato dalla Commissione Europea – indica chiaramente che il periodo di migrazione prenuziale della beccaccia ha inizio, in Italia, a partire dalla seconda decade di febbraio!!!**

Non è, infine, di poco conto quanto osservato dall’Assessorato a proposito della scarsa pressione venatoria esercitata nei riguardi di uno scolopacide che vive notoriamente all’interno dei boschi.

La gran parte del territorio siciliano è invero – ahinoi – interdetta alla caccia, tra i quattro grandi parchi regionali, le 76 riserve naturali ed il demanio forestale.

Per dare una minima idea di ciò che si va affermando, si consideri **su 283 mila ettari totali di superficie boschiva, l’Azienda Foreste (tra demanio, parchi e riserve) ne gestisce 193 mila interdetti alla caccia** (dati tratti dal sito internet dell’azienda foreste), sicché può tranquillamente affermarsi che **più del 65% delle beccacce che svernano in Sicilia non conoscerà mai, nel periodo di soggiorno, un cacciatore o il suo ausiliare!**

Last but not least, il prelievo venatorio della beccaccia è ulteriormente limitato dalla previsione di un **numero massimo di capi abbattibili nella giornata (2) e da un limite annuo di 20**, che, in considerazione del **carattere “specialistico” della caccia col cane da ferma** (l'unica utilmente praticabile, cui si dedica meno del 30% dei cacciatori), fornisce l'esatta misura di quanto sia **irrisoria l'incidenza dell'attività in Sicilia** rispetto ad altre regioni d'Italia ed allo stesso continente europeo.

6) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 157/1992 E DELL'ART. 21 L. REG. SIC. 1 SETTEMBRE 1997 N° 33 E S.M.I. – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO_

La censura è priva di pregio.

Il ricorrente riconosce che la Regione Sicilia ha correttamente individuato le aree individuate dalle rotte migratorie, a suo dire omettendo tuttavia di vietare la caccia nelle suddette aree, nei valichi montani e di istituire zone di protezione lungo le rotte dell'avifauna.

Per la verità, nel paragrafo 2.3 del PRFV è dato leggere testualmente che *“considerata la situazione orografica complessiva dell'Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori, le cui traiettorie pertanto non ne risentono”*.

Vengono poi individuate tre grandi direttrici migratorie, che, all'evidenza di chi possiede qualche nozione di geografia, non risultano coinvolgere valichi montani.

In altri termini, **il territorio della Regione Sicilia è irradiato uniformemente dai migratori lungo tre grandi direttrici, che coinvolgono coste, promontori, laghi e fiumi, ma non specificamente valichi montani.**

Occorre peraltro considerare che **tutti i passi delle catene montuose siciliane (Peloritani, Nebrodi, Madonie e monti Iblei) sono inclusi negli omonimi parchi naturali, nelle riserve e nelle oasi di rifugio della fauna selvatica.**

Non risponde poi a verità che il Calendario venatorio non ha istituito zone di protezione lungo le rotte di migrazione: in proposito, è sufficiente una lettura dell'allegato “B” del provvedimento per rendersi conto di come **il calendario venatorio ha individuato puntualmente, come ogni anno, le zone di protezione e di rifugio della fauna.**

Valgano infine due ulteriori risolutive considerazioni.

Quanto al presunto onere di aggiornare la mappatura delle rotte migratorie, **l'art. 1 comma 5 L. 157/1992 onerava l'INFS (ora ISPRA) di segnalarle entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge** affinché le stesse Regioni provvedessero poi ad istituire le zone di protezione, avendo **particolare e prioritario riguardo alle specie protette** incluse nell'elenco della ricordata direttiva Uccelli (come noto **escluse dal calendario venatorio siciliano**).

In caso di inerzia delle Regioni per oltre un anno dalla segnalazione, era ed è previsto un potere sostitutivo del Ministro dell'Agricoltura di concerto con quello dell'Ambiente, che, **a norma dell'art. 21, comma 2 L. 157/1992, assegna un ulteriore termine di novanta giorni, decorso il quale è vietato cacciare lungo le predette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa del continente e delle isole maggiori**.

È ovvio, pertanto che, **in assenza di ulteriori segnalazioni dell'ISPRA, la Regione Sicilia non avrebbe potuto e non può provvedere autonomamente all'aggiornamento delle rotte e delle zone di protezione, mentre, in assenza della procedura di messa in mora ministeriale, non è configurabile in alcun modo il divieto automatico previsto dall'art. 21, comma 2 L. 157/1992**.

Quanto, poi, al divieto stabilito dall'art. 21, comma 3 L. 157/1992, così come dall'art. 21 comma 2, L.R. 33/1997, è evidente che **esso, al pari degli altri divieti stabiliti dalla norma, ha carattere immediatamente precettivo e non abbisogna di essere recepito** dalle Regioni.

Il Calendario Venatorio della Regione Sicilia non è certo invalido perché non prevede il divieto di cacciare sparando a bordo di veicoli a motore o perché non vieta di usare richiami elettroacustici!

7) SULLA **PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DPR 357/1997 COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DPR 120/2003, DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE, DELLA DIRETTIVA 42/2001 CEE, INVALIDITÀ DERIVATA DALL'ILLEGITIMITÀ DEL PIANO REGIONALE FAUNISTICO-VENATORIO 2006/2011 APPROVATO IN FASE PROVVISORIA CON DELIBERAZIONE 253 DEL 18 MAGGIO 2006 DALLA GIUNTA DI GOVERNO**

Priva di qualsivoglia pregio è la censura che fa leva sul preteso obbligo di sottoporre a VI e VAS anche il calendario venatorio, che non è strumento di pianificazione o programmazione, ma costituisce attuazione del PRFV.

La normativa statale di riferimento (DPR 357/1997, D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 4/2008) prevede l'**assoggettamento a siffatte valutazioni solo di piani e programmi, e non anche degli strumenti attuativi, mentre non assume in proposito alcuna rilevanza la raccomandazione dell'ISPRA, i cui considerata non possono equipararsi ad interpretazione autentica di norme di legge.**

Ciò chiarito, occorre sempre in via preliminare evidenziare che **il ricorrente è ampiamente**

decaduto dalla facoltà di impugnare il piano regionale faunistico venatorio 2006/2011.

Invero, quantunque il provvedimento in parola costituisca un presupposto per l'emanazione del calendario venatorio, esso era **autonomamente impugnabile nei termini di legge, essendo suscettibile di produrre effetti immediati.**

La Giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente chiarito che **gli atti generali ed a contenuto programmatico che disciplinano l'uso del territorio, introducendo limiti e prescrizioni per zone specificamente individuate (quali, ad esempio, gli strumenti urbanistici), hanno una carica lesiva attuale e pertanto vanno impugnati negli ordinari termini di decadenza.**

Per quanto *hic et nunc* particolarmente rileva, il Piano Regionale Faunistico Venatorio costituisce, a mente dell'art. 15 L.R. 33/97, *“lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica”.*

Esso inoltre **individua le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.**

Caratterizzato da un contenuto inequivocabilmente ed immediatamente precettivo, il PRFV avrebbe quindi dovuto essere impugnato entro i sessanta giorni dalla sua emanazione, o comunque dalla data a partire dalla quale se n'è avuta notizia, al più tardi individuabile nel giorno **13 aprile 2007**, allorché sulla **Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana** è stata data notizia del **decreto presidenziale di approvazione.**

Ne discende che **non può essere in alcun modo dedotta l'illegittimità del calendario venatorio “derivata” dalla presunta invalidità del PRFV.**

Per mero tuziorismo difensivo, va comunque rilevato che, quand'anche il Piano volesse ritenersi privo di immediata efficacia lesiva, e quindi impugnabile unitamente all'atto che ne costituisce contingente attuazione, esso nondimeno si sottrarrebbe alle censure indicate in epigrafe.

Invero, quanto alla **Valutazione di Incidenza**, prevista dall'art. **5 DPR 357/1997 e dalla L.R. 13/2007**, è agevole osservare come essa si sostanzia, in ultima analisi, in una **relazione documentata (uno studio) per individuare i principali effetti che il piano può avere sui siti di importanza comunitaria, “tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.**

Tuttavia, l'onere di predisporre siffatto tipo di studio è posto dalla stessa norma a carico del presentatore del progetto del piano territoriale, mentre il documento deve essere sottoposto, in caso di rilevanza regionale, alla regione competente.

Orbene, il Piano Regionale Faunistico Venatorio è regolamentato, nella sua procedura di

adozione e nei contenuti, dall'art. 15 L.R. 33/1997, mentre non trovano applicazione i commi 7 e 10 dell'art. 10 della L. 157/1992, in ragione della competenza esclusiva della Regione Sicilia in materia di caccia.

E la normativa regionale prevede che l'atto è di pertinenza dell'esecutivo regionale, in quanto viene predisposto dall'Assessore competente ed emanato dal Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta Regionale.

Dal combinato disposto delle ricordate norme, **ne deriverebbe l'assurdo giuridico per cui la Regione dovrebbe presentare dinanzi a se stessa il documento di valutazione di incidenza.**

Se ne deve invece trarre una più logica conclusione, ovvero che, **laddove l'attività istruttoria di redazione del Piano abbia tenuto in considerazione gli effetti che esso può avere sui s.i.c., l'art. 5 DPR 357/1997 è rispettato nella lettera, nello spirito e nelle finalità.**

In definitiva, è importante l'osservanza del comma 1 del citato art. 5, che impone che *“nella pianificazione e programmazione territoriale (in cui rientra quella faunistico-venatoria) si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di protezione”*.

Né può seriamente sostenersi che il PRFV ometta tale valutazione, essendo ai più evidente che le numerose restrizioni ed i divieti di esercizio della caccia, puntualmente previsti nel piano, sono finalizzati alla tutela di tali siti, peraltro in buona parte coincidenti con aree protette.

Quanto alla **Valutazione Ambientale Strategica**, v'è da evidenziare che **la parte II del D.Lgs. 152/2006, introduttiva della procedura di V.A.S., è entrata in vigore solo 31/07/2007, per effetto dei decreti “mille proroghe”(L. 228/2006, L. 17/2007) che ne hanno differito l'operatività.**

Opportunamente, la legge regionale siciliana n° 6/2009 del 14/05/2009 (Finanziaria Regionale 2009), all'art. 59 ha previsto che: “

3. Non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1 (D.Lgs. 152/2006) i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell'articolo 6, commi 2, 3 e 3bis del decreto legislativo medesimo, che:

a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007;

b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche

all'approvazione da parte della Regione a norma della vigente legislazione in materia.

Conseguentemente, il PRFV, adottato certamente prima del 31/7/2007, non soggiace alla procedura di VAS.

Né vale obiettare – come sembra voler fare il ricorrente – che la regola di diritto comunitario deve prevalere su quella interna e trovare applicazione diretta.

La Giurisprudenza amministrativa (cfr. **TAR Campania Napoli 3550/2008**) ha avuto modo di chiarire che *“la direttiva 42/01/CE, in materia di VAS, esclude la propria applicabilità diretta all'interno degli Stati Membri, richiedendo un atto di recepimento”*.

Per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia comunque che anche la procedura di V.A.S., al pari della V.I., può definirsi una valutazione endoprocedimentale.

Invero, l'art. 3, comma 2 della direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede che vi debbano essere sottoposti i piani e programmi elaborati per i settori indicati nella lettera a), tra cui non rientra la caccia, mentre è espressamente indicata la pesca.

La lettera b) del medesimo art. 3 comma 2 prevede, quale clausola aperta, che vengano sottoposti a VAS anche i piani per i quali si rende necessaria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (piani di gestione delle zone speciali di conservazione, o che hanno incidenze significative sul sito).

Conseguentemente, la corrispondente norma italiana di attuazione, ovvero l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 152/2006, alla lettera b) non prevede la caccia quale settore programmatico soggetto a VAS, ma impone la valutazione per *“i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora della fauna selvatica”*.

Ne deriva, con tutta evidenza, che **la VAS è obbligatoria solo per SIC e ZPS, anzi, per meglio dire, è una valutazione endoprocedimentale degli effetti del Piano su SIC e ZPS.**

Tale valutazione – che costituisce fase integrante dell'attività istruttoria – **può essere desunta anche dallo stesso piano**, sicché laddove appaia evidente (come nel caso di specie) che esso contiene una generale valutazione dell'impatto che l'attività in esso prevista può avere su SIC e ZPS, l'obbligo normativo può considerarsi assolto.

SULLA DOMANDA CAUTELARE_

Ravvisata, già *prima facie*, l'assoluta pretestuosità del ricorso, riteniamo di potere ragionevolmente

confidare nel respingimento dell'istanza di sospensione per assenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Per completezza espositiva, si evidenzia comunque il difetto del requisito del *periculum* così come prospettato dal ricorrente.

Non è infatti vero che l'anticipazione dell'attività venatoria al 3 settembre amplierebbe il prelievo venatorio di 12 giornate di caccia rispetto alla III domenica di settembre!

Senza particolare sforzo di calcolo, evidenziamo che, espunte le giornate di silenzio venatorio e considerato che il cacciatore può usufruire di un solo giorno tra lunedì, mercoledì e giovedì, **l'ampliamento si riduce ad otto giornate, tre in più di quelle raccomandate dall'ISPRA.**

Oltretutto, s'è detto di come il parere restrittivo in proposito rassegnato dall'Istituto sia del tutto privo di validità scientifica, ed addirittura contraddittorio rispetto al fondamento motivazionale che pretende di attingere dal più volte citato documento della Comunità Europea.

Nessuna delle specie oggetto di prelievo anticipato può considerarsi a rischio di estinzione o rarefazione; anzi, la stessa documentazione "scientifica" valorizzata dall'ISPRA a sostegno del proprio parere testimonia che il trend di dette specie appare in sensibile aumento.

L'anticipo venatorio al 3 settembre ha un'incidenza pressoché nulla sulla sopravvivenza delle specie che ne costituiscono oggetto, considerato altresì che nella gran parte dell'Europa il prelievo ha inizio al 20/8 per concludersi il 28/02.

D'altra parte, il ricorrente non fornisce valutazioni statistiche differenziali idonee a dimostrare che l'anticipo del prelievo venatorio ai primi giorni di settembre – consentito in Sicilia per gli scorsi anni – abbia prodotto risultati deteriori rispetto a quelli di altre Regioni d'Italia laddove la preapertura non è prevista.

Occorre invece che l'On.le Tribunale prefiguri le conseguenze che l'eventuale sospensione del calendario, anche per la sola preapertura, può determinare a carico di soggetti legittimamente interessati all'attività venatoria.

Gli appassionati di caccia, gli armieri, gli esercizi commerciali e ricettivi (che legittimamente hanno fatto affidamento sulle previsioni del calendario venatorio) subirebbero ingenti danni materiali e morali dall'accoglimento dell'istanza cautelare, per il cui risarcimento – nella probabile ipotesi di rigetto del ricorso nel merito – sarebbero poi costretti ad agire nei riguardi dei soggetti ricorrenti.

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

e quant'altro si fa riserva di esporre e dedurre nei modi e nei termini di legge, si chiede che l'On.le

Tribunale adito, *reiectis adversis*, voglia accogliere le seguenti principali domande e

CONCLUSIONI

- 1) **ritenere e dichiarare inammissibile, o in subordine manifestamente infondata o ancora irrilevante la questione di costituzionalità** sollevata per asserito contrasto delle disposizioni del calendario venatorio e della L.R. 33/97 con l'art. 18, comma 6 L. 157/1992, con ogni conseguente statuizione anche con riferimento al capo di impugnativa 1.d);
 - 2) **rigettare l'istanza cautelare** per l'evidente infondatezza dei motivi di ricorso e per l'assenza del paventato *periculum in mora*, **tenuto altresì conto che la domanda di sospensione viene formulata con specifico riguardo alla questione di costituzionalità e "nelle more dell'incidente di costituzionalità"**;
 - 3) rigettare nel merito il ricorso per i motivi esposti in premessa;
 - 4) condannare il ricorrente al pagamento di spese e compensi si giudizio.
- Unitamente al presente atto si depositano i seguenti documenti:
- doc. 1) calendario venatorio 2009/2010;
 - doc. 2) nota informativa per il comitato regionale faunistico-venatorio;
 - doc. 3) verbale seduta comitato regionale faunistico-venatorio;
 - doc. 4) parere ISPRA;
 - doc. 5) pubblicazione avvio procedura VAS Piano Regionale Faunistico Venatorio.

Messina-Palermo, 13/07/2009

(Avv. Nunziello Anastasi)

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Per proporre intervento *ad opponendum* nel giudizio promosso da Legambiente Comitato Regionale Siciliano ONLUS, LAV Lega Antivivisezione Onlus, ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali contro Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato per l'Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e Federazione Siciliana della Caccia, dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Siciliana, sezione di Palermo, rubricato al N. 1214/09 R.G., per l'annullamento del Calendario Venatorio Siciliano 2009/2010, di cui al D.A. 15/4/2009 e del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, conferiamo mandato, con ogni facoltà di legge, a rappresentarci e difenderci, all'avv.

Nunziello Anastasi ed eleggiamo domicilio in Palermo, via Giovanni Pacini n° 12, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Evola. Ai sensi della Legge N. 675/96 autorizziamo il trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari, ai fini del mandato conferito, quand'anche gli stessi vengano conosciuti dai collaboratori di studio.

A.S.C.N. – Associazione Siciliana Caccia e Natura, firmato dott. Francesco Lo Cascio

U.N. Enalcaccia P.T., Delegazione Regionale per la Sicilia, firmato avv. Giuseppe Evola

Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport, firmato Michele Pizzuto

Associazione C.P.A. - Caccia, Pesca, Ambiente, Sede Regionale Sicilia, firmato Vincenzo Nizza

ARCI Caccia - Comitato Federativo Siciliano, firmato Prof. Francesco D'Elia

ANUU – Comitato Regionale Sicilia, firmato Geom. Sebastiano Campo

A.N.C.A. – Associazione Nazionale Cacciatori, firmato Vincenzo Salamone

A.N.L.C. – Associazione Nazionale Libera Caccia, firmato Salvatore Scalia

F.I.D.C. – Federazione Italiana Della Caccia – Consiglio Regionale, firmato Ernesto Alfonso Del Campo

Vere ed autentiche le sottoscrizioni – firmato avv. Nunziello Anastasi

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto **Ufficiale Giudiziario** addetto alle Notifiche presso la Corte d'Appello di Palermo, ho notificato e dato in copia il presente atto, perché ne abbiano legale conoscenza e ad ogni e qualsiasi altro effetto di legge a:

Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, **Lav-Lega Anti Vivisezione Onlus**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, **ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, consegnandone una copia per ciascuno di essi, e quindi tre in tutto, nel domicilio eletto presso **avv. Nicola Giudice, in Palermo, via Massimo D'Azeglio 27/c**

Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro-tempore*, nel domicilio *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Alcide De Gasperi n° 81, ivi consegnandolo

Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore e legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Alcide De Gasperi n° 81, ivi consegnandolo

Federazione Siciliana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Palermo, via Libertà n° 102, ivi consegnandolo

A.S.C.N.